



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO Presidente
GENOVESE
MARINA MELONI Consigliere-Rel.
LAURA TRICOMI Consigliere
ROSARIO CAIAZZO Consigliere
EDUARDO CAMPESE Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE
PERSONALE -
ADDEBITO E
INDAGINE DI PT

Ud.14/12/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19130/2022 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in GENOVA
[redacted], presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] rappresentato e difeso
dall'avvocato [redacted]

-ricorrente-

contro

[redacted], elettivamente domiciliato in ROMA [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato
[redacted]



avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 54/2021 depositata il 14/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Consigliere MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Genova con sentenza n.54/2021 del 14.6.2021, pronunciando sull'appello di [REDACTED] avverso la sentenza n. 697/2019 pronunciata *inter partes* in data 21/11/2019 dal Tribunale di Massa, in composizione collegiale, che aveva dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi [REDACTED] [REDACTED] senza addebito, respinse l'appello proposto.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, la [REDACTED]

[REDACTED] svolge difese con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la corte territoriale rigettato le domanda di addebito affermando che non era stata provata la condotta del [REDACTED] tanto da aver lo stesso causato la separazione in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere la corte territoriale rigettato la domanda di mantenimento, affermando che non ve ne erano i presupposti.



Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine a entrambi i motivi.

In ordine al primo, risulta dalla sentenza impugnata che il [REDACTED] è stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per il reato di minaccia ai danni della moglie. Già tale fatto appare sufficiente a configurare l'addebito per la separazione al marito, anche non volendo tener conto dei numerosi rapporti e relazioni di servizio dei Carabinieri, pur significativi, che riferiscono di una denuncia per percosse ai danni della [REDACTED] (per le quali il [REDACTED] è stato assolto all'esito del procedimento penale) e del tentato incendio, posto in essere dal marito, nell'area di servizio da lui gestita, durante un alterco con la moglie. Tra l'altro, la sorella della ricorrente [REDACTED] ha riferito espressamente di aver assistito di persona alla lite tra i coniugi, e di aver visto il marito spingere la moglie contro uno scaffale.

La sentenza impugnata non valuta e non motiva adeguatamente sul punto ignorando i fatti che sono denunciati come integrativi del comportamento violento del marito, così come emergenti da alcune evidenze fattuali e probatorie, che — al contrario di quanto considerato dai giudici di merito — sono astrattamente idonei a configurare una causa di addebito della separazione personale tra i coniugi.

In riferimento al secondo motivo, va osservato che la motivazione della sentenza della Corte d'appello, in riferimento alle attuali condizioni economiche delle parti, afferma: "parimenti infondato è il motivo di appello relativo all'assegno di mantenimento a carico del marito, nullatenente, con 3.500,00 euro di reddito perché il matrimonio ha avuto breve durata, inferiore a cinque anni, e che il [REDACTED] è attualmente disoccupato. La Corte di Appello tuttavia non ha accolto la richiesta della ricorrente di far effettuare indagini tramite da parte della polizia



tributaria (GdF) allo scopo di accertare i redditi del [REDACTED] che svolgeva l'attività di gestore di fatto di un'impresa commerciale di proprietà delle sorelle esercente l'attività di vendita di carburanti e che, al contempo, risulta attualmente disoccupato, senza una idonea, e congruente ai fatti emersi, motivazione.

Sul punto va data continuità al principio di diritto, già affermato questa Corte, secondo cui : "In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria."(Sez. 1 - , Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022). Come precisato in alcune pronunce di legittimità, pienamente condivise dal Collegio, e qui ribadite, esiste un limite alla discrezionalità del giudice negli accertamenti reddituali dei coniugi in crisi familiare. Tale limite è rappresentato dal fatto che il giudicante, pur potendosi avvalere delle indagini della polizia tributaria, non può rigettare le richieste delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte loro, degli assunti sui quali le richieste si basano, avendo in tal caso l'obbligo di disporre tali accertamenti (così Cass., Sez. 1, n. 10344 del 17/05/2005 e Cass., Sez. 1, n. 8417 del 21/06/2000; v. già Sez. 1, Sentenza n. 3529 del 21/03/1992 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6087 del 03/07/1996).



In altre parole, se la parte (come nel caso che ci occupa) ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande su di essa fondate.

Tale soluzione interpretativa risponde alla *ratio* dell'art. 5, comma 9, l. 898 del 1970 (pur rilevante in materia di separazione personale dei coniugi, per l'unicità del concetto di crisi coniugale) che attribuisce al giudice il potere ufficioso di disporre accertamenti patrimoniali, al fine di far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalle parti, quando, in ragione del loro occultamento, l'ordinaria ripartizione dell'onere della prova renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la loro rivelazione.

Il ricorso è pertanto fondato per entrambi i motivi e deve essere accolto, cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Genova anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte di Cassazione il 14/12/2023.

Il Presidente

Francesco Antonio Genovese

